

Barbieri Parrucchieri – illustrava le modalità anche temporali della prestazione lavorativa resa e le mansioni svolte, facendo presente che con lettera del 26.2.2015 la parte resistente - più di un anno prima della scadenza del periodo di apprendistato fissata per il 20.5.2016 - l'aveva estromessa dal posto di lavoro con la motivazione seguente: "drastica riduzione di attività".

La ricorrente impugnava il contratto di apprendistato, ritenendolo nullo e sosteneva di avere diritto all'inquadramento come operaia finita di 3° livello del CCNL Barbieri e Parrucchieri e alla regolarizzazione della posizione assicurativa e contributiva dal 20.5.2011 fino al 26.2.2015 per l'inquadramento al 3° livello o, in subordine, per l'inquadramento al 4° livello del CCNL di settore.

La ricorrente impugnava anche il licenziamento intimato, ritenuto illegittimo perché sfornito di giustificato motivo oggettivo e chiedeva la condanna della resistente alla riassunzione o in difetto al risarcimento dei danni quantificati in sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

non si costituiva e veniva dichiarata contumace.

oo

La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna, dandosi pubblica lettura del dispositivo della sentenza e delle ragioni della decisione di seguito riportate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'apprendistato professionalizzante stipulato dalle parti va dichiarato nullo considerato che la ricorrente, lavorando in autonomia con mansioni tipiche di

un'operaia già finita - come si dirà qui avanti - non è stata affiancata da un tutor, né ha ricevuto il piano formativo individuale richiesto dall'art. 49 del D. Lgs. 276/2003 per la tipologia di apprendistato professionalizzante, quale è quello dedotto in causa.

Va inoltre considerato, sotto il profilo in esame, che la ricorrente ha svolto le mansioni affidate senza ricevere l'addestramento pratico e l'insegnamento professionale connotanti l'apprendistato professionalizzante (cfr. art. 49 cit. che prevede un monte ore di formazione nella misura di almeno 120 ore annue, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali).

Si tratta di circostanze tutte confermate della ricorrente in sede di libero interrogatorio, mentre la parte resistente è rimasta contumace, senza contestare le puntuali allegazioni della ricorrente.

Accertata la nullità dell'apprendistato professionalizzante, sottoscritto in data 20.5.2011, va dichiarato che tra le parti è intercorso ab origine un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La ricorrente ha allegato e confermato in sede di libero interrogatorio di avere svolto le seguenti mansioni presso il negozio di parrucchiere della soc. resistente: lavaggio testa, applicazione colori, fonatura completa per maschi e femmine, taglio capelli e piega, colpi di sole e permanenti.

Si tratta di mansioni proprie di un'operaia finita svolte in autonomia e, quindi, va ritenuto corretto l'inquadramento rivendicato al 3° livello del CCNL Barbieri Parrucchieri.

La parte resistente va altresì condannata a regolarizzare la posizione assicurativa e contributiva della ricorrente dal 20.5.2011 al 26.2.2015 in qualità di operaia finita di 3° livello CCNL Barbieri Parrucchieri.



all'attribuzione della qualifica di operaia finita di 3° livello del CCNL Barbieri Parrucchieri;

c) dichiara illegittimo il licenziamento intimato alla ricorrente e condanna la società resistente a riassumere la ricorrente o a pagarle, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

d) condanna la parte resistente a regolarizzare la posizione assicurativa e contributiva della ricorrente dal 20.5.2011 al 26.2.2015, in qualità di operaia finita di 3° livello CCNL Barbieri Parrucchieri.

e) condanna la società resistente a pagare in favore della ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi- oltre rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie e oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. Michele Chiarito.

Monza, 3.5.2016

IL GIUDICE

(Domenico F. Di Laura)



